

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 201

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 30 aprile 2026

Misure per l'attrazione, valorizzazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti in Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Commissione europea da circa tre anni lavora insieme a Stati e regioni per affrontare una delle sfide più urgenti per il futuro dell'Unione: il cambiamento demografico attraverso l'ausilio dell'Harnessing Talent Platform (HTP), una piattaforma di cooperazione inserita nel Talent Booster Mechanism, nata per aiutare i territori a sviluppare, attrarre e trattenere talenti.

Secondo i dati della Commissione europea gli Stati membri dell'Unione si trovano ad affrontare un forte calo della popolazione in età lavorativa. La popolazione è diminuita di 3,5 milioni di persone tra il 2015 e il 2020 e si prevede che diminuirà di ulteriori 35 milioni di persone entro il 2050.

La maggior parte degli Stati membri è colpita da questo fenomeno, ma alcune regioni sono colpite più gravemente di altre e la Sardegna fa parte di queste. Le regioni che sono già in ritardo in alcuni settori subiscono un'ulteriore pressione quando perdono la popolazione giovane e altamente qualificata, che parte per cercare migliori opportunità di lavoro altrove, mentre allo stesso tempo non riesce ad attrarre nuovi talenti dall'esterno della regione. Se non affrontato, questo processo innescherà nuove e crescenti disparità territoriali, poiché la popolazione nelle regioni dell'UE continua a invecchiare mentre la percentuale di persone con istruzione terziaria ristagna.

La Commissione ha pubblicato un documento denominato "Comunicazione sullo sfruttamento dei talenti nelle regioni europee", nel quale si identificano ottantadue regioni in sedici Stati membri: la Sardegna è una delle ottantadue regioni che si ritrova nella trappola dello sviluppo dei talenti. La Sardegna è interessata da un persistente fenomeno di emigrazione giovanile qualificata che comporta una significativa perdita di capitale umano. Negli ultimi anni quasi un giovane laureato su cinque lavora fuori dalla regione a cinque anni dal conseguimento del titolo. Parallelamente, cresce la mobilità formativa: oltre il 16 per cento degli studenti universitari sardi frequenta atenei fuori regione, spesso senza fare ritorno. Tale dinamica determina un progressivo depauperamento del capitale umano e rappresenta un vincolo significativo allo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Essere in una trappola per lo sviluppo dei talenti è una sfida multidimensionale e rappresenta un rischio significativo per la prosperità a lungo termine.



Regions in a talent development trap and regions at risk of falling in a talent development trap

Category

- Shrinking working-age population and lagging level of tertiary education
- Net out-migration of people aged 15-39
- Other regions

Source: DG REGIO based on Eurostat data (demo_r_d2jan, demo_r_magec, lfst_r_lfsd2pop)



© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

I dati più recenti evidenziano che:

- il saldo migratorio dei laureati tra i 25 e i 39 anni è negativo e si attesta intorno a valori significativi;
- a cinque anni dal conseguimento del titolo di studio, circa un giovane su cinque risulta occupato fuori dalla regione;
- un laureato sardo su sei intraprende percorsi professionali nel resto d'Italia o all'estero;
- negli ultimi anni si è registrata una consistente riduzione della popolazione giovanile residente, con migliaia di giovani che hanno lasciato l'isola.

Parallelamente, si osserva una crescente mobilità in uscita anche nella fase formativa:

- la quota di studenti universitari sardi iscritti presso atenei fuori regione è in costante aumento;
- si registra una significativa contrazione della popolazione universitaria residente.

Le principali cause del fenomeno sono riconducibili a fattori strutturali, tra cui:

- la limitata domanda di lavoro qualificato;
- la debole integrazione tra sistema formativo e sistema produttivo;
- livelli retributivi medi inferiori rispetto ad altre aree del Paese e dell'Unione europea;
- condizioni di precarietà occupazionale e ridotte prospettive di crescita professionale.

Tale fenomeno, riconducibile a fattori strutturali quali la limitata domanda di lavoro qualificato, i differenziali retributivi, la frammentazione del sistema produttivo e la debole integrazione tra formazione e impresa, comporta un progressivo depauperamento del capitale umano e rappresenta un vincolo significativo allo sviluppo regionale.

Allo stesso tempo, il contesto globale evidenzia come la mobilità dei talenti non debba essere considerata esclusivamente come una perdita, ma possa rappresentare una leva strategica, se adeguatamente governata, per favorire processi di innovazione, trasferimento di conoscenze e crescita dei territori.

La Regione, in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 3 e dall'articolo 34 della Costituzione italiana, nonché nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto speciale, intende promuovere un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza, sulla qualificazione delle risorse umane e sulla capacità di attrarre e trattenere competenze.

In tale prospettiva, la legge si pone l'obiettivo di valorizzare i talenti presenti sul territorio regionale, attrarre nuove competenze provenienti da altri contesti territoriali, incentivare il rientro dei giovani sardi emigrati e promuovere forme di mobilità circolare, intesa come scambio dinamico di competenze tra territori.

La mobilità non è intesa come fenomeno unidirezionale, bensì come processo dinamico di scambio e contaminazione delle competenze, capace di generare valore sia per i territori di origine sia per quelli di destinazione.

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della Sardegna attraverso la valorizzazione del capitale umano. In un contesto globale caratterizzato da crescente competizione tra territori per l'attrazione di competenze e professionalità qualificate, la disponibilità di talenti rappresenta un fattore determinante per la crescita sostenibile, l'innovazione e la coesione territoriale.

La proposta si colloca nel solco delle principali strategie europee e nazionali in materia di capitale umano, mobilità e innovazione.

A livello europeo:

- la Strategia Europa 2020 ha posto tra i propri obiettivi il rafforzamento dell'occupazione qualificata e degli investimenti in istruzione e ricerca;
- il pilastro europeo dei diritti sociali riconosce il diritto all'istruzione, alla formazione continua e al sostegno all'occupazione;
- il Programma Erasmus+ promuove la mobilità transnazionale come strumento di crescita delle competenze;
- a politica di coesione dell'Unione europea 2021-2027 sostiene interventi per l'attrazione e la valorizzazione dei talenti nelle regioni meno sviluppate.

A livello nazionale:

- la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli articoli 3, 4 e 34, sancisce i principi di uguaglianza, diritto al lavoro e diritto allo studio;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto misure per il rientro dei lavoratori qualificati in Italia;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede interventi specifici per il rafforzamento delle competenze, della ricerca e dell'innovazione;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) disciplina il sistema universitario e promuove l'integrazione tra formazione e ricerca.

A livello regionale, la proposta si raccorda con:

- la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2021, n. 39/56 (Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Indirizzi per l'attuazione));
- la Strategia di specializzazione intelligente (S3);
- le politiche giovanili e gli strumenti di programmazione esistenti;
- la legge regionale 12 marzo 2026 n. 6 (Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale in Sardegna).

La proposta di legge regionale si pone in continuità e complementarità con tali strumenti, adattandoli alle specificità territoriali della Sardegna.

Obiettivi strategici della proposta di legge.

Alla luce delle criticità evidenziate, la Regione individua i seguenti obiettivi strategici:

- 1 valorizzazione dei talenti locali: rafforzare le competenze dei giovani residenti attraverso percorsi formativi di eccellenza e opportunità occupazionali qualificate;
- 2 attrazione di competenze esterne: promuovere l'insediamento in Sardegna di lavoratori qualificati, ricercatori e professionisti provenienti da altri territori;
- 3 incentivazione al rientro dei talenti emigrati: favorire il ritorno dei giovani sardi attraverso misure economiche, fiscali e di inserimento lavorativo;
- 4 promozione della mobilità circolare dei talenti: sostenere modelli di mobilità temporanea e bidirezionale, finalizzati allo scambio di competenze e alla contaminazione tra sistemi territoriali;
- 5 rafforzamento dell'ecosistema regionale dell'innovazione: integrare università, centri di ricerca, imprese e pubblica amministrazione in una logica di sviluppo basata sulla conoscenza.

La legge introduce un modello di governance multilivello basato su:

- agenda strategica triennale: strumento di programmazione che definisce priorità, obiettivi, azioni e risorse, garantendo coerenza e coordinamento con le altre politiche regionali;
- nucleo tecnico regionale: organo di supporto, coordinamento e monitoraggio, composto dalle strutture amministrative regionali;

- alleanza per lo sviluppo dei talenti: spazio di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, con funzioni anche di osservatorio.

Questo sistema consente di:

- favorire l'integrazione tra politiche;
- valorizzare il contributo degli stakeholder;
- rafforzare la capacità di analisi e monitoraggio.

La presente proposta di legge intende affrontare in modo organico e strutturale il fenomeno della mobilità dei giovani qualificati, trasformandolo da criticità a opportunità.

Attraverso un approccio integrato che coniuga valorizzazione, attrazione, rientro e mobilità circolare, la Regione si propone di costruire un ecosistema favorevole allo sviluppo delle competenze e alla crescita sostenibile, in linea con le migliori pratiche europee e nazionali.

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli:

- articolo 1 (Principi e finalità);
- articolo 2 (Definizione e ambito di applicazione);
- articolo 3 (Obiettivi e linee di intervento);
- articolo 4 (Agenda strategica triennale);
- articolo 5 (Nucleo tecnico regionale);
- articolo 6 (Alleanza per lo sviluppo dei talenti);
- articolo 7 (Piano di comunicazione per l'attrazione e la valorizzazione dei talenti, sportelli territoriali e comunità di talenti);
- articolo 8 (Clausola valutativa);
- articolo 9 (Norma finanziaria);
- articolo 10 (Entrata in vigore).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione opera al fine di valorizzare i talenti presenti sul territorio regionale, attrarre nuove competenze provenienti da altri territori, incentivare il ritorno di talenti che hanno lasciato la Sardegna e stimolare la mobilità circolare dei talenti, quale modello dinamico di crescita e contaminazione delle competenze che favorisce lo scambio e l'arricchimento reciproco tra individui e territori.

2. La Regione, in coerenza con le strategie unionali, nazionali e regionali in materia, tra le quali la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2021, n. 39/56 (Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Indirizzi per l'attuazione), e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mira a sviluppare e rafforzare elevate competenze nel campo della ricerca e dell'innovazione del settore primario, dell'industria e della tecnologia, delle scienze e delle arti, al fine di contribuire al progresso e alla crescita del territorio regionale e di accrescerne l'attrattività, l'innovazione, la qualità e la sostenibilità dello sviluppo.

3. La Regione si impegna a garantire la piena parità di genere e a rimuovere altre forme di disuguaglianza nell'accesso ai servizi e alle misure disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per talenti si intendono persone quali studenti, lavoratori occupati o in cerca di lavoro, artisti, nomadi digitali, fondatori di start up e soggetti vocati all'autoimprenditorialità che possiedono elevate competenze e specializzazioni o che intendono ottenerle in settori strategici per lo sviluppo economico, sociale, culturale e che intendono stabilire il proprio progetto di studio, di lavoro o di vita in Sardegna, temporaneamente o definitivamente.

2. La Giunta regionale, sentito il Nucleo

tecnico regionale previsto nell'articolo 5, con propria deliberazione individua la definizione di talenti in base ad ulteriori requisiti riguardanti il possesso di specifici titoli di studio o il conseguimento di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.

3. La presente legge si applica a tutti i talenti presenti sul territorio regionale nonché a quelli residenti in Italia o all'estero che manifestino interesse a trasferirsi o stabilire la propria attività di studio, lavorativa, imprenditoriale, di ricerca o a sviluppare progetti di vita in Sardegna.

Art. 3

Obiettivi e linee di intervento

1. La Regione si propone di:

- a) promuovere l'attrazione e la mobilità dei talenti, favorendo la loro valorizzazione nel contesto regionale;
- b) rafforzare le connessioni con reti europee e internazionali, promuovendo la cooperazione nei settori della ricerca e dell'innovazione anche mediante l'adozione di modelli di successo per l'attrazione dei talenti e lo studio delle barriere sistemiche ivi incluse quelle riconducibili alla semplificazione amministrativa e alla fiscalità;
- c) sostenere il sistema produttivo e della ricerca, incentivando l'inserimento di figure altamente specializzate;
- d) creare un ambiente favorevole alla crescita di talenti attraverso incentivi, servizi di accoglienza e sostegno alle imprese e agli enti del territorio;
- e) stimolare la creazione, accelerazione e crescita di imprese innovative attraverso supporti dedicati e collaborazioni con enti ed investitori;
- f) rafforzare la sinergia tra i talenti e il sistema produttivo, anche mediante strumenti digitali e iniziative di matchmaking;
- g) favorire la mobilità circolare dei talenti e l'integrazione con il tessuto socio-economico locale;
- h) promuovere la creazione di una comunità regionale di talenti, facilitandone la connessione e la partecipazione ad attività e opportunità;
- i) curare la comunicazione e favorire la massima diffusione e informazione sulle opportunità, le risorse e gli strumenti in favore dei talenti.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi elencati al comma 1, la Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati, può:

- a) promuovere partenariati e accordi con altre regioni e istituzioni nazionali, europee e internazionali, nonché con enti locali, enti del terzo settore, distretti, associazioni d'impresa, sindacati, università, centri di ricerca, istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituti tecnici superiori e altri attori del sistema regionale della ricerca, della formazione, dell'innovazione e dell'impresa con l'obiettivo di sviluppare progetti per attrarre e favorire la mobilità dei talenti, valorizzare le loro carriere nel contesto regionale e contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio;
- b) favorire la partecipazione a network europei e internazionali volti a sviluppare progetti e collaborazioni con altri attori sulle filiere della strategia di specializzazione intelligente regionale;
- c) sostenere i sistemi produttivi del lavoro, della ricerca, dell'alta formazione e della formazione professionale, supportando la loro partecipazione a programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali, volti a valorizzare e attrarre figure specializzate e con alte competenze;
- d) favorire l'internazionalizzazione dell'offerta dei servizi educativi, scolastici, universitari e formativi pubblici e privati, nonché dei servizi nell'ambito dell'offerta culturale, ricreativa e per il tempo libero;
- e) sostenere, anche attraverso appositi incentivi e in correlazione con gli strumenti agevolativi regionali, i servizi di accoglienza per i talenti e le loro famiglie e nella specie con:
 - 1) azioni integrate che includono anche programmi di residenza attiva nei borghi e nei piccoli centri, sostenuti da misure per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato o in stato di abbandono e dalla promozione di iniziative culturali, imprenditoriali e di innovazione sociale, con l'obiettivo di attrarre talenti in contesti a elevato potenziale di rigenerazione territoriale;
 - 2) facilitazione dell'accesso ai servizi primari del territorio, alla sanità, al trasporto pubblico locale e alla residenzialità, con particolare riferimento all'abitare sicuro;
 - 3) supporto per l'inserimento nei percorsi educativi, formativi e lavorativi per la fruizione dell'offerta culturale e accademica;

- 4) promozione attiva dell'inclusione e del benessere psicofisico degli studenti con fragilità o disabilità, in coerenza con i principi di cui all'articolo 1;
- f) promuovere la partecipazione all'associazionismo e alle attività del terzo settore, favorendo l'integrazione nella comunità locale;
- g) promuovere azioni di informazione e formazione per rafforzare la capacità di attrarre, accogliere e valorizzare talenti, rivolte a imprese, enti locali, associazioni di rappresentanza delle imprese, sindacati, centri di formazione professionale, servizi per il lavoro accreditati, enti del terzo settore, università, centri di ricerca e altri attori dell'ecosistema della ricerca, dell'innovazione e dell'impresa;
- h) promuovere protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti, al fine di agevolare nel territorio regionale l'ingresso dei talenti;
- i) favorire misure di incentivazione per l'assunzione di talenti, in sinergia con la programmazione regionale e con le politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese;
- j) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche mediante il coinvolgimento dei propri enti strumentali;
- k) promuovere programmi per la mobilità professionale e imprenditoriale in Europa, in collaborazione con la rete Eures e il programma Erasmus+ per giovani imprenditori;
- l) promuovere e sostenere, in coerenza con la normativa sugli aiuti di stato, anche in collaborazione con altri soggetti regionali, nazionali, unionali ed internazionali, servizi, spazi ed eventi volti a:
 - 1) creare e accelerare startup innovative, coinvolgendo fondi di investimento, business angels e incubatori;
 - 2) rafforzare laboratori e infrastrutture di ricerca per favorire la connessione con il sistema produttivo anche in relazione ai settori strategici emergenti individuati nella strategia di specializzazione intelligente regionale e alle applicazioni nell'ambito del design, della produzione culturale e della creatività digitale, rafforzando così la capacità innovativa e competitiva dell'ecosistema regionale;
 - 3) facilitare l'incontro tra talenti e imprese con piattaforme di matchmaking e la segnalazione di opportunità lavorative;
 - 4) promuovere networking e competizioni per stimolare l'ecosistema imprenditoriale locale;

- 5) attrarre talenti specializzati con strumenti digitali avanzati;
 - 6) realizzare sistemi informativi per l'anticipazione e l'analisi dei fabbisogni di competenze, coinvolgendo attivamente le imprese del territorio e gli attori dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione;
 - 7) promuovere, in linea con i principi dell'innovazione aperta, l'interazione tra startup, investitori, imprese di ogni dimensione, istituzioni e risorse locali attraverso eventi, competizioni e attività di networking, per incentivare un ecosistema imprenditoriale aperto e collaborativo, favorendo lo scambio di conoscenze, l'innovazione diffusa e la crescita sostenibile del territorio;
- m) elaborare strumenti di facilitazione per i talenti sardi che scelgono di rientrare nella regione.

Art. 4

Agenda strategica triennale

1. Al fine di conseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 3, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, la Giunta regionale approva l'Agenda strategica regionale triennale, di seguito denominata Agenda, e gli eventuali aggiornamenti annuali, anche attraverso altri strumenti e documenti di programmazione.

2. L'Agenda, predisposta in collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 5 e 6:

- a) analizza e individua gli ambiti e le priorità di intervento per favorire l'attrazione, la valorizzazione, la mobilità circolare e la permanenza dei talenti nel territorio regionale;
- b) definisce gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni ambito di intervento;
- c) evidenzia per ogni obiettivo specifico i target, le azioni e le risorse finanziarie necessarie nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati;
- d) individua gli interventi regionali di promozione e sostegno dei talenti, anche al fine di razionalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie disponibili;
- e) prevede strumenti di analisi e monitoraggio dell'attuazione dell'Agenda.

3. L'Agenda è approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presen-

te legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Assessore regionale competente in materia di programmazione relaziona alla Giunta regionale circa lo stato di attuazione dell'Agenda e in particolare:

- a) sugli interventi attuati per l'attrazione di talenti;
- b) sulle agevolazioni erogate, sull'efficacia degli interventi e sul loro impatto per il territorio;
- c) su eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

5. La relazione prevista al comma 4, che tiene conto delle attività svolte dall'Alleanza per lo sviluppo dei talenti di cui all'articolo 6, è oggetto di comunicazione annuale alla Commissione consiliare competente.

6. Al fine di garantire coerenza, sinergia e maggiore efficacia degli interventi, le attività previste dall'Agenda sono coordinate con le principali misure legislative e strategiche regionali. In particolare, si tiene conto:

- a) delle indicazioni dell'Harnessing Talent Platform - Pillar 1 - Technical Assistance della Commissione Europea integrando elementi ispirati a buone pratiche europee e internazionali in materia di mobilità professionale e attrattività territoriale;
- b) dell'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, con interventi mirati a contrastare lo spopolamento e a rafforzare i servizi nelle aree fragili individuate sul territorio sardo;
- c) delle iniziative a sostegno dell'innovazione aperta e dell'intelligenza artificiale, con il coinvolgimento di imprese, università e centri di ricerca, con riferimento alla legge regionale 12 marzo 2026, n. 6 (Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale in Sardegna);
- d) degli strumenti di perseguimento delle politiche giovanili.

Art. 5

Nucleo tecnico regionale

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Nucleo tecnico regionale, di se-

guito denominato Nucleo, coordinato dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, quale organo consultivo e propulsivo con funzioni di supporto e monitoraggio sulle politiche di promozione dell'attrazione, della mobilità circolare, della permanenza e della valorizzazione dei talenti in Sardegna.

2. Al Nucleo partecipano i direttori generali degli Assessorati regionali, delle Agenzie strategiche e gli altri enti e società controllati e/o partecipati dalla Regione.

3. Il Nucleo svolge i seguenti compiti:

- a) redige l'Agenda prevista nell'articolo 4 ed i suoi aggiornamenti;
- b) supporta e coordina le iniziative, attività e proposte previste dalla presente legge e dall'alleanza per lo sviluppo dei talenti di cui all'articolo 6;
- c) monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati;
- d) contribuisce alla formulazione dei contenuti del piano di comunicazione previsto nell'articolo 7.

4. La partecipazione al Nucleo è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto né a compensi né a rimborsi spese.

Art. 6

Alleanza per lo sviluppo dei talenti

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita l'Alleanza per lo sviluppo dei talenti, di seguito denominata Alleanza, costituita da soggetti pubblici e privati che manifestino il proprio interesse alla valorizzazione, attrazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti.

2. L'Alleanza opera quale luogo di interazione paritetica, finalizzata alla condivisione di conoscenze, al confronto e alla collaborazione tra soggetti aderenti.

3. Ciascun componente dell'Alleanza può presentare proposte per lo sviluppo delle politiche di attrazione, mobilità circolare, permanenza e valorizzazione dei talenti. Le proposte presentate, di cui il Nucleo verifica e accerta la coerenza con gli obiettivi strategici e la rispondenza ai criteri di valutazione, confluiscono nell'Agenda, per la cui redazione e aggiornamento l'Alleanza collabora con il Nucleo.

4. L'Alleanza svolge, anche in collaborazione con altri osservatori regionali già costituiti, funzioni di osservatorio con finalità di raccolta dati e analisi dei fenomeni di mobilità e circolazione dei talenti.

5. All'Alleanza competono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) elaborazione, analisi e aggiornamento dei dati relativi alle opportunità di crescita, alla mobilità e circolazione dei talenti, alle dinamiche occupazionali e alle esigenze formative;
- b) osservazione dell'andamento e monitoraggio degli obiettivi previsti nell'Agenda;
- c) promozione di incontri, studi e dibattiti.

Art. 7

Piano di comunicazione per l'attrazione e la valorizzazione dei talenti, sportelli territoriali e comunità di talenti

1. Per garantire la piena accessibilità alle misure e iniziative di cui alla presente legge, con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano di comunicazione finalizzato a:

- a) rafforzare le azioni di informazione su obiettivi, strategie e risultati;
- b) coinvolgere gli stakeholders sulle opportunità e sulla pianificazione di dettaglio delle attività previste nonché sui risultati per garantire un'informazione puntuale, corretta e trasparente, basata sulla capacità di fare rete, inclusiva e che tiene conto delle diverse tipologie di destinatari;
- c) fornire un'informazione capillare ai destinatari di cui all'articolo 2 attraverso strumenti che consentono una larga diffusione del messaggio, con l'utilizzo di modalità tradizionali e di soluzioni più innovative, orientate ad accrescere l'interesse e l'interattività del pubblico. Sono privilegiati strumenti differenziati per target, che adottano semplificazione del linguaggio e sistemi di assistenza ai beneficiari, con materiale di comunicazione e portali accessibili alle persone con disabilità, secondo le più aggiornate tecnologie;
- d) sviluppare le specifiche linee di intervento definite nell'Agenda.

2. La comunicazione delle misure e delle iniziative è attuata anche attraverso l'individuazione di specifiche progettualità in coerenza con

il Piano di comunicazione previsto al comma 1 individuate attraverso il coinvolgimento:

- a) di reti e sportelli territoriali, istituiti o ospitati in spazi pubblici già esistenti;
- b) della Consulta regionale per l'emigrazione, organismo istituito dall'articolo 24 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), che ha il compito di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia.

3. Gli sportelli previsti al comma 2:

- a) fungono da "one-stop-shop" per potenziare e semplificare il sistema di tutoring e di mentoring per i talenti che decidono di trasferirsi nel territorio regionale e per le imprese estere che intendono investire in Sardegna assicurando modalità digitali immediate, multilingue, inclusive e prive di barriere burocratiche, sfruttando l'intelligenza artificiale e moderne tecnologie come abilitatrici di processi più efficienti e personalizzati;
- b) forniscono informazioni utili inerenti all'ecosistema regionale.

4. La Regione promuove la costituzione di comunità regionali di talenti, anche attraverso un portale multilingue dedicato, finalizzato a:

- a) attrarre talenti dall'estero, promuovendo opportunità professionali supportate da incentivi, ecosistemi favorevoli e network strategici;
- b) favorire la circolazione dei talenti, attivando misure per la mobilità circolare, lo sviluppo e la contaminazione delle competenze;
- c) mappare le esperienze regionali, censendo iniziative e progetti in tema di attrazione, valorizzazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti incluse testimonianze di rientro, la geolocalizzazione di borghi e opportunità abitative o lavorative, e la connessione con imprese e territori, promuovendo strumenti attivi di accompagnamento al rientro o al trasferimento;
- d) creare spazi di incontro e favorire l'inserimento dei talenti nel mondo del lavoro attraverso eventi, networking e collaborazioni con aziende e istituzioni;
- e) promuovere le eccellenze regionali, diffondendo la conoscenza delle realtà industriali, scientifiche, artistiche e tecnologiche di rilievo per attrarre talenti;
- f) monitorare i progressi, valutando l'impatto delle iniziative e il livello di conoscenza dei programmi attivati;
- g) pubblicare bandi e avvisi, rendendo disponi-

bili le opportunità regionali per l'attrazione, la valorizzazione e la mobilità dei talenti.

5. Le attività di cui al presente articolo sono implementate anche attraverso strumenti e documenti di programmazione attivati nell'ambito delle iniziative previste nell'articolo 4, comma 6.

Art. 8

Clausola valutativa

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge, con la trasmissione di una relazione annuale entro il mese di marzo.

2. La relazione deve almeno contenere:

- a) i dati e le informazioni sullo stato di attuazione dell'Agenda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
- b) l'esito del monitoraggio e della valutazione dei risultati previsti nell'articolo 5, comma 3, lettera c);
- c) l'esito delle osservazioni e del monitoraggio degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b);
- d) gli esiti del monitoraggio dei progressi e della valutazione d'impatto delle iniziative e il dato sul livello di conoscenza dei programmi attivati, in relazione a quanto previsto nell'articolo 7, comma 4, lettera f).

3. Durante l'esame in seduta della Commissione consiliare della relazione prevista al comma 1 è valutata, anche con l'apporto dell'Assessorato regionale competente in materia di programmazione, l'ipotesi di revisione normativa della presente legge.

4. La relazione e le determinazioni della Commissione consiliare sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).